



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

DETERMINAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 6 DEL 13/04/2026

OGGETTO:

**C.C.N.L. PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022/2024
SOTTOSCRITTO IN DATA 23.02.2026.
RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI
CONTRATTUALI PREVISTI E LIQUIDAZIONE
ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Con provvedimento sindacale n° 1 del 24.06.2024 si nominava il Segretario Comunale dr.ssa Concetta CHISARI, responsabile dell'Area Amministrativa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Premesso che in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Rilevato che, come previsto dall'art. 2, comma 3, di tale accordo, gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello stesso;

Visti gli articoli n. 56 e 57 del medesimo C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari, le relative decorrenze e ne disciplinano i relativi effetti;

Rilevato che gli incrementi stipendiali di cui all'art. 56 del C.C.N.L. devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023 (IVC 2022);

Considerato che l'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 56, comma 1, terzo alinea, del C.C.N.L.;

Considerato che l'importo dell'IVC 2025, prevista dall'art. 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e corrisposta al personale interessato a decorrere dal 1° aprile 2025, è stato calcolato provvisoriamente sulla base degli stipendi previsti dal C.C.N.L. 2019-2021 e che, come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'apposita sezione presente sul proprio sito internet istituzionale, i rispettivi importi devono essere rideterminati all'atto dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi;

Considerato altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2026 (1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'ipotesi di C.C.N.L. 2022-2024), quota parte dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22/01/2004 viene conglobata nello stipendio tabellare, come previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. 23/02/2026, nelle misure indicate nella tabella C, colonna 2 e colonna 3, dello stesso C.C.N.L.;

Preso atto che, con la stessa decorrenza 1° gennaio 2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 sarà definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento, senza generare alcun effetto sul limite al trattamento economico accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato altresì che, per effetto del conglobamento di cui sopra, a decorrere dalla medesima data, gli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure di cui alla tabella B, colonna 2, del C.C.N.L. e gli importi mensili della indennità di comparto, con finanziamento a carico del Fondo risorse decentrate, sono rideterminati come indicato nella tabella C, colonna 4, del C.C.N.L.;

Considerato che, a seguito di tale incremento stipendiale, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'IVC 2025 di cui all'art. 1, comma 128, 2° periodo, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), deve essere ulteriormente ricalcolata;

Rilevato, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- gli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2024 e 2025, nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2026, al netto dell'IVC 2022 già corrisposta, oltre alla differenza dell'IVC 2025 per il periodo da aprile 2025 a febbraio 2026, per effetto del ricalcolo della stessa sui nuovi stipendi tabellari previsti dal C.C.N.L. 2022-2024;
- i nuovi stipendi tabellari a partire dal mese di marzo 2026, calcolati sulla base degli adeguamenti dall'1/01/2026 (tabella B, colonna 2, C.C.N.L. 23/02/2026), oltre all'IVC 2025 ricalcolata, sempre dall'1/01/2026, sui tali nuovi stipendi tabellari;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto che per la presente determinazione non viene richiesto il CIG in quanto trattasi di spesa per il personale dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di applicare a tutto il personale dipendente del Comune di Cantoira il C.C.N.L. sottoscritto in data 23.02.2026.
- 2) Di approvare le schede di inquadramento individuali relative ai dipendenti in servizio nel periodo 01/01/2022-31/12/2024 e dal 01/01/2026 al 28/02/2026;
- 3) Di impegnare e liquidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la spesa di € 4.100,05 oltre oneri riflessi per € 1.155,38 ed Irap per € 348,50 per un totale di € 5.603,93 per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali per:
 - gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2024, 2025 e fino a febbraio 2026;
 - la differenza dell'IVC 2025 per il periodo da aprile 2025 a dicembre 2025;
 - la differenza dell'IVC 2025 per il periodo gennaio-febbraio 2026;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 5.603,93 nel modo seguente:
 - euro 4.100,05 al capitolo 1021/1;
 - euro 1.155,38 al cap. 1021/2;
 - euro 348,50 al capitolo 1027/1 del bilancio triennale 2026/2028, annualità 2026;

- 5) Di adeguare l'impegno di spesa per il riconoscimento dei nuovi stipendi tabellari a regime dal 1° marzo 2026;
- 6) Di dare atto che gli arretrati relativi alle annualità 2024 e 2025 sono soggetti a tassazione separata (Agenzia delle Entrate, risposta n. 243 del 13/04/2021);
- 7) Di dare atto che, come previsto dall'art. 57 del C.C.N.L. 23/02/2026:
 - salvo diversa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 56 dello stesso C.C.N.L. hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. A carico dei rispettivi fondi, verranno pertanto successivamente conguagliati i vari compensi agli aventi diritto;
 - i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 56 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del C.C.N.L.;
 - agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del C.C.N.L. del 22.1.2004;
- 8) Di dare atto altresì che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022 e s.m.i., la spesa di personale di cui al punto 3), riferita alla corresponsione degli arretrati 2024-2025, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
 - ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale complessiva ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., tutta la spesa di personale connessa al rinnovo contrattuale per il comparto Funzioni Locali 2022-2024, sia per gli arretrati che per gli adeguamenti "a regime", è esclusa dal relativo calcolo;
- 9) Di dare atto che il presente atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa per il personale dell'Ente;
- 10) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Firmato Digitalmente

F.to CHISARI CONCETTA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

lì, 30/05/2026

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta